

ALL'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)

**Dichiarazione anagrafica da allegare alla "Dichiarazione di residenza"**

**I SOTTOSCRITTI**

Cognome																						
Nome																						
Data di nascita	Sesso M    F	Luogo e Stato di nascita																				
Cittadinanza		Codice Fiscale <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																				

Cognome																						
Nome																						
Data di nascita	Sesso M    F	Luogo e Stato di nascita																				
Cittadinanza		Codice Fiscale <table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>																				

**DICHIARANO**

**ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e dall'art. 1, commi 36 e ss. della L. 20 maggio 2016, n. 76 e nella consapevolezza delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,**

**CHE**

**- sono residenti e coabitanti in**

Comune di Albignasego		Provincia di Padova (PD)
Via/Piazza		Numero civico
Scala	Piano	Interno

Barrare di seguito le caselle che corrispondono alla propria situazione

<input type="checkbox"/> fra di loro non sussistono rapporti di parentela, affinità, adozione, tutela, coniugio o unione civile;	
<input type="checkbox"/> non sono uniti da un vincolo affettivo di coppia;	<input type="checkbox"/> sono uniti stabilmente da un vincolo affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
	<input type="checkbox"/> non sono vincolati da rapporti di coniugio o unione civile neppure con altre persone
	<input type="checkbox"/> sono consapevoli che il vincolo affettivo viene meno con il cessare della coabitazione;

Luogo e data ...

Firma dei dichiaranti

.....

.....

## DIRITTI DEL CONVIVENTE DI FATTO

Ordinamento penitenziario	I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
Malattia o ricovero	I conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive <i>post-mortem</i>	Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporti incapacità di intendere o di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Casa familiare	In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Locazione	Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
Edilizia popolare	Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Impresa familiare (art. 230- <i>bis</i> Codice Civile)	Al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Misure di protezione degli adulti vulnerabili	Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata, ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del Codice Civile.
Danno parentale	In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Alimenti	In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 secondo comma del Codice Civile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto deve rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autentica: occorre pertanto rivolgersi a un notaio o a un avvocato, che attestano la conformità del contratto alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il professionista è tenuto a trasmettere il contratto al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione.